

BGE 79 I 369

Bundesgericht (BGE), 1953-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_79_I_369

FR: ATF 79 I 369

IT: DTF 79 I 369

Volltext

368 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. selbst direkt aus dem Geschäftsvermögen in das Privatvermögen übertragen werden. Denn in einem solchen Falle wird in der Liquidation das Vermögensobjekt nicht durch einen Erlös aus der Abtretung ersetzt, sondern es verbleibt mit seinem vollen Werte Bestandteil der Liquidationsmasse. Der Unternehmer, der in der Liquidation seines geschäftlichen Betriebes Bestandteile des Geschäftsvermögens nicht veräussert, sondern als Privatvermögen zurückbehält, tut es in der Regel, weil er in dieser Art der Geschäftsauflösung einen Vorteil erblickt, besser zu fahren glaubt, als wenn er sich der Objekte entledigen, die Geschäftsauflösung unter Veräusserung auch dieser Objekte vollziehen würde. Führt er diese zurückgehaltenen Vermögensobjekte aus dem Geschäft in das Privatvermögen über, so übernimmt er den vollen Wert, der ihnen im Zeitpunkt der Geschäftsauflösung zukommt und der ohne weiteres auch äusserlich in Erscheinung treten würde, wenn die Geschäftsliquidation unter Veräusserung des Objekts statt durch dessen Übernahme als Sachwert vollzogen worden wäre. Dies führt dazu, bei der Bemessung des bei der Auflösung des Geschäftsbetriebes erzielten Liquidationsgewinnes bei übernommenen Sachwerten auf den Verkehrswert abzustellen, wie es in BGE 76 I 211 angeordnet wurde. Es verhält sich hierin ähnlich wie bei der Nutzung eines Hauses durch den Eigentümer selbst im Unterschiede zu einer Vermietung oder Verpachtung an Dritte (BGE 71 I 130). Die Annahme im angefochtenen Entscheid, dieser Wert werde nicht realisiert, ist irrtümlich. Die Besteuerung der Kapitalgewinne gemäss Art. 21, Abs. 1 lit. d WStB erfasst die Mehrwerte, die bei Auflösung von zu Geschäftszwecken ausgeschiedenem Sondervermögen für den Steuerpflichtigen frei werden. Die Realisierung besteht darin, dass die Bindung an den Geschäftsbetrieb aufgehoben wird, die Werte aus dem Geschäftsvermögen in das Privatvermögen übergehen. Ob sich dieser Übergang in Form von Barmitteln oder in derjenigen von Sachgütern vollzieht, ist offensichtlich Bundesrechtliche Abgaben. N 63. 369 lieh unerheblich. Dass Sachwerte nicht verschieden angeordnet werden können, je nachdem sie der Steuerpflichtige unmittelbar herübernimmt oder sie veräussert, ist in BGE 76 I 211 festgestellt worden. Es besteht kein Grund, von dieser Auffassung abzugehen, da sie allein dem Gebote der Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen gerecht wird. 63. Sentenza 13 novembre 1953 nella causa T. contra Commissione di ricorso del Cantone Ticino. Amnistia parziale istituita dal decreto federale 20 dicembre 1950 concernente l'esecuzione dell'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954. 1. L'importo semplice delle contribuzioni sottratte e dovute a norma dell'art. 7 del decreto citato ha luogo in sede di contravvenzione: applicabile e quindi il termine di prescrizione previsto per 180 procedura di contravvenzione (art. 134 DIN e 20 cp. 2 DSN Ir). Consid. 1. 2. Il diritto di promuovere il procedimento per contravvenzione in materia di nuovo sacrificio per la difesa nazionale si estingue il 31 dicembre 1952 (art. 20 cp. 2 DSN Ir). Consid. 2. 3. Il rinvio dell'art. 20 cp. 1 DSN Ir all'art. 135 DIN vale anche per la riscossione dell'importo semplice della contribuzione sottratta. Consid. 3. Anschlussamnestie gemäss

BB vom 20. Dezember 1950 über die Ausführung der Finanzordnung 1951 bis 1954. 1. Die Nachvergütung des einfachen Betrages der hinterzogenen Steuer gemäss Art. 7 des BB findet statt im Rahmen eines Nachsteuerverfahrens: für die Verjährung ist daher die im Hinterziehungsverfahren geltende Frist (Art. 134 WStB und Art. 20 Abs. 2 WOB Ir) massgebend. Erw. 1. 2. Das Recht zur Einleitung des Nachsteuerverfahrens für das neue Wehropfer erlischt am 31. Dezember 1952 (Art. 20 Abs. 2 WOB Ir). Erw. 2. 3. Der Hinweis in Art. 20 Abs. 1 WOB Ir auf Art. 135 WStB gilt auch für den Bezug des einfachen Betrages der hinterzogenen Steuer. Erw. 3. Amnistie partielle instituee par l'arr~te jedeml du 20 decembre 1950 concernant l'execution du regime financier de 1951 a 1954. 1. Le montant simple des contributions soustraites et dues en vertu de l'art. 7 de l'AF preciM est preleve selon la procedure prevue pour le cas de soustraction d'impöt; c'est donc le delai de prescription prevu pour cette procedure qui s'applique (art. 134 AIN et 20 al. 2 ASN Ir). Consid. 1. . 2. Le delai pour ouvrir la procedure applicable a la soustraction en matiere de nouveau sacrifice pour la defense nationale expire le 31 decembre 1952 (art. 20 801. 2 ASN Ir). Consid. 2. 24 AB 79 I - 1953 370 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. 3 Le renvoi de l'art. 20 al. 1 ASN II a l'art. 135 AIN s'a:pplique . aussi au prelevement du montant simple de la contnbutlOn soustraite. Consid. 3. A. - Il decreto federale 20 dieembre 1950 coneernente l'esecuzione dell'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954 prevede ehe l'amnistia in n:ateria. d'imposte eon~essa da un Cantone in oecasiono d una riforma fiseale e estesa parzialmente anehe a determinate e~n~ri~uzioni, fede:a~. Il contribuente ehe adempie le eondizlOill per I amnstla eantonale e parimenti esente dalle sanzioni penali ehe eolpiseono la sottrazione dell'imposta per la ~f~sa nazio- nale della soprattassa speeiale edel saenfimo per la dife~a nazionale, « a eondizione eh'egli paghi l'importo semplicee di tali eontribuzioni per il red~to e la s~stanza diehiarati posticipatamente, per quanto il perse~Ulmento penale per sottrazione di dette im?oste. ~on sla. aneor~ eolpito da preserizione al momento m eUl e acqUlstato il diritto di fruire dell'amnistia eantonale» (art. 7). Allo seopo di agevolare il passaggio dal veechio al nuovo regime tributario, il Cantone Tieino ha istituito eol decreto legislativo 16 gennaio 1951 un'a~sti~ fise~le eantonale. Giusta l'art. 2 deI decreto, i fattori di reddito e di sostanza notifieati ai fini dell'imposta eantonale deI periodo 1950-1951 e preedentemente non denuneciati. al fiseo e non eolpiti per i tributi eantonali, eomunah e federali non possono formare oggetto di tassazione ne d~pceedura per sottrazio~e in n:a~ria d'impos~e ea~t~na~ e eomunali per gli anm antenon al 1951. L amnstla SI estende all'imposta federale per la difesa nazionale e al nuovo saerifieio per la difesa nazionale nella misura eonsentita dalle leggi federali (art. 4). B. - Nella sua diehiarazione ai fini dell'imposta ean- tonale deI periodo 1950-1951 e dell'imposta per la difesa nazionale deI VI periodo T. indieo una sostanza soggetta all'imposta federale di 203 170 fr. Pel periodo preedente egli aveva notifieato una sostanza di s~li ?5~0. fr. L~ differenza e eostituita essenzialmente da tltoh dlsslmulatl al fiseo. Bundesrechtliche Abgaben. N0 63. 371 Con deeisione 30 dieembre 1952 il contribuente fu posto al benefieio dell'amnistia eantonale. Per quanto coneerne le imposte federali, l'amministrazione fiseale eantonale gli eomunieo ehe doveva l'importo semplicee deI nuovo saeri- fieio e dell'imposta per la difesa nazionale deI IV e V periodo su la sostanza eilreddito postieipatamente diehiarati. Il contribuente interpose gravame aHa ComInissione eantonale di riororso, addueendo ehe il diritto deI fiseo di tassarlo agli effetti deI nuovo saerifieio e dell'imposta per la difesa nazionale deI IV periodo era perento e ehe la eontribuzione a titolo di nuovo saerifieio era deI resto eaduta in preserizione. Il riororso fu respinto eon deeisione 4 luglio 1953. G. - Il riorrente si e aggravato al Tribunale federale ehiedendo l'annullamento delle

tassazioni concernenti il nuovo sacrificio e l'imposta per la difesa nazionale del IV periodo. Egli fa valere in sostanza quanto segue: La questione da risolvere è quella se per la prescrizione o la perenzione dei diritti del fisco siano applicabili i termini previsti in materia di tassazione ordinaria o di contravvenzione. Non fa dubbio che la decisione impugnata ha per oggetto delle tassazioni ordinarie (art. 7 del decreto federale 20 dicembre 1950). Applicabili sono dunque l'art. 17 DSN II, secondo cui il diritto di tassare un contribuente per il nuovo sacrificio cessò il 31 dicembre 1950, e l'art. 98 DIN, a norma del quale il diritto di cominciare la tassazione agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale si estingue entro tre anni a contare dalla fine del periodo di tassazione. Il 30 dicembre 1952, giorno in cui fu presa la decisione querelata, il diritto del fisco di tassare il ricorrente ai fini del nuovo sacrificio e dell'imposta per la difesa nazionale del IV periodo (anni fiscali 1947 e 1948) era quindi perento. La contribuzione dovuta a titolo di nuovo sacrificio era ad ogni modo prescritta. D. - Tanto la Commissione cantonale di ricorso quanto l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno proposto la reiezione del ricorso. 372 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. Considerando in diritto: L. - In materia d'imposta e di nuovo sacrificio per la difesa nazionale l'esistenza e la misura del debito d'imposta sono accertate nella procedura normale di tassazione (art. 77 DIN sgg. e 17 DSN II). Se la tassazione, diventata definitiva, si rivela in seguito insufficiente e se vi è motivo di ritenere che quest'insufficienza è da imputarsi alla mancata o inesatta dichiarazione di fattori redditizi o patrimoniali imponibili, il fisco inizia contro il contribuente la procedura di sottrazione, destinata a stabilire l'esistenza e l'entità della contravvenzione, come pure le sanzioni penali (art. 132 DIN e 20 DSN II). Il contribuente che si è reso colpevole di sottrazione è punito con una multa e deve inoltre pagare l'importo semplice della contribuzione sottratta (art. 129 DIN e 20 DSN II). Il diritto d'iniziare la procedura di sottrazione è tuttavia limitato nel tempo dal termine di perenzione (art. 134 DIN e 20 cp. 2 DSN II). Quest'ordinamento è stato modificato dal decreto federale 20 dicembre 1950 soltanto nel senso che ha esteso parzialmente gli effetti di un'amnistia cantonale a determinate contribuzioni federali. L'art. 7 del decreto esentua il contribuente al beneficio dell'amnistia cantonale anche dalle sanzioni penali che colpiscono la sottrazione di tali contribuzioni, purché paghi l'importo semplice delle contribuzioni sottratte. La sottrazione rimane contravvenzione; cadono solo le multe. L'accertamento dell'importo sottratto ha luogo in sede di contravvenzione ed è di conseguenza soggetto alle norme che disciplinano questa procedura, compresa quella relativa al termine di perenzione. Ciò risulta esplicitamente dal testo dell'art. 7 citato, che esige il pagamento dell'importo sottratto « per quanto il perseguimento penale per sottrazione » non sia ancora « prescritto ». I termini di perenzione sono quindi quelli degli art. 134 DIN e 20 cp. 2 DSN II e non quelli degli art. 98 DIN e 17 DSN II richiamati nel ricorso. I § 1 Bundesrechtliche Abgaben. N° 63. 373 2. - A norma dell'art. 134 DIN, il diritto d'iniziare la procedura di sottrazione dell'imposta per la difesa nazionale si estingue cinque anni dopo la fine del relativo periodo di tassazione (art. 7 ep. 2 DIN). Il IV periodo di tassazione, che comprende gli anni fiscali 1947 e 1948, prese fine il 31 dicembre 1948. La procedura di sottrazione iniziata il 30 dicembre 1952 non era quindi tardiva. Per quanto riguarda il nuovo sacrificio, il diritto di promuovere il procedimento per contravvenzione si estingue il 31 dicembre 1952 nel testo tedesco dell'art. 20 ep. 2 DSN II, il 31 dicembre 1950 nei testi francese e italiano (per quest'ultimo: Raccolta ufficiale delle leggi federali, vol 58 p. 1139). Non fa alcun dubbio che la data determinante è quella del 31 dicembre 1952 (i testi francese ed italiano sono stati rettificati nella Collezione sistematica delle leggi e delle ordinanze federali; per il testo italiano nel vol. 6 p. 433). Questo termine di perenzione

corrisponde a quello quinquennale vigente anche in materia d'imposta per la difesa nazionale (art. 134 DIN) e che era previsto già per il primo sacrificio (art. 99 ep. 1 DSN). Se il termine fosse soltanto triennale, come indicato per svista nei testi francese e italiano, esso coinciderebbe col termine di perenzione del diritto di tassare il contribuente (art. 17 cp. 5 DSN II), il che sarebbe manifestamente contrario al sistema della legge. Poiché la decisione amministrativa del 30 dicembre 1952, il diritto di promuovere il procedimento per contravvenzione in materia di nuovo sacrificio non era perentorio. 3. - Limitatamente alla contribuzione dovuta a titolo di nuovo sacrificio il ricorrente ha inoltre sollevato l'eccezione di prescrizione. Ma anche quest'eccezione dev'essere respinta. L'art. 20 cp. 1 DSN II prevede che per la riscossione delle multe e applicabile l'art. 135 DIN. Questo disposto recita: Per la riscossione degli importi sottratti e delle multe sono applicabili analogicamente gli art. 113 e 117 a 128. L'art. 128 DIN dispone che i erediti risultanti 374 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. dall'assoggettamento all'imposta si prescrivono in cinque anni a contare dalla loro scadenza. Ci si potrebbe invero chiedere se il rinvio dell'art. 20 ep. 1 DSN II all'art. 135 DIN valga anche per la riscossione dell'importo sottratto, atteso che questo non vi è espressamente menzionato. La risposta dev'essere affermativa. Il decreto concernente il nuovo sacrificio ha largamente fatto uso del rinvio alle disposizioni del decreto concernente l'imposta per la difesa nazionale (segnatamente in materia di procedura di tassazione e di ricorso, di riscossione della contribuzione e di contravvenzioni), limitandosi a disciplinare soltanto gli istituti che sono peculiari ad una contribuzione sulla sostanza quale il nuovo sacrificio. Se il legislatore avesse voluto derogare in tema di prescrizione al sistema dell'imposta per la difesa nazionale avrebbe previsto, come per la perenzione, una disposizione speciale. Se non l'ha fatto - e non si vede un motivo plausibile per farlo -, si deve concludere che intendeva dichiarare applicabile il disposto dell'art. 135 DIN non solo per le multe, ma anche per l'importo della contribuzione sottratta. Siccome il termine di prescrizione comincia a correre dalla scadenza del credito fiscale, la contribuzione litigiosa non era prescritta il 30 dicembre 1952. Anzi, tale termine non aveva ancora preso inizio, poiché la decisione accertante l'importo sottratto e dovuto dal ricorrente non era ancora cresciuta in giudicato (cf. PERRET, commentario, art. 135 DIN, nota 1). Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto. I • Regist,ersachen. N° 64. 375 H. REGISTERSACHEN REGISTRES 64. Urteil der 11. Zivil abteilung vom 22. Dezember 1953 i. S. Eheleute ~Ierkelbaeh gegen Luzern, Regierungsrat. Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann nicht geltend gemacht werden, dass der angefochtene Entscheid einem Kreisschreiben des Bundes widerspreche (Art. 104 OG). Güterrechtsregister. Ehevertrag zwischen einem im Ausland wohnenden Ausländer und dessen Ehefrau, die das Schweizerbürgerrecht beibehalten hat. Eintragung im Register der schweizerischen Heurath der Ehefrau? (Art. 250 ZGB, Art. 39 der VO betr. das Güterrechtsregister vom 27. September 1910). Le ~oye~ consistant ~ ~re, que ~a decision attaquee viole une Circulaire du Conseil federal n est pas propre a motiver un recours de droit administratif (art. 104 OJ). Regist~e des regimes. matrimoniaux. Contrat de mariage passe entre un etranger habitant l etranger et sa femme qui a conserve sa nationalite suisse. Inscription dans le registre du lieu d'origine de la femme en Suisse ? (Art. 250 CC, 39 de l'ordonnance sur le registre des regimes matrimoniaux, du 27 septembre 1910.) La censura che la decisione impugnata viola una circolare del Consiglio federale non è atta a motivare un ricorso di diritto amministrativo (art. 104 OG). Registro dei beni matrimoniali. Convenzione matrimoniale conclusa tra uno straniero abitante all'estero e sua moglie che ha conservato la nazionalità svizzera. Iscrizione nel luogo di appartenenza della moglie in

Isvizzera? (art. 250 CC, 39 del regolamento 27 settembre 1910 sul registro dei beni matrimoniali). Der niederländische Staatsangehörige Anton Nicolaas Merkeibach und seine Braut Gertrud Mary Allee Scherer von Luzern, die gestützt auf Art. 9 des Bundesgesetzes über Erwerb und Verlust des Schweizerbürgerrechts vom 29. September 1952 vor dem Zivilstandsbeamten die Erklärung abgegeben hatte, das Schweizerbürgerrecht beibehalten zu wollen, schlossen am 29. April 1953 in Luzern einen Ehevertrag, mit dem sie den Güterstand der Gütertrennung im Sinne von Art. 241 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vereinbarten. Durch die Urkundsperson liessen sie diesen Vertrag unter Berufung auf das

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.